

**TE WIND S.A.**



**PROCEDURA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E  
OPERAZIONI SUL CAPITALE**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A.  
in data 7 ottobre 2013

## Premessa

In applicazione dell'art. 11 combinato con l'art. 17 e l'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), il Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. (di seguito la “**Società**” o “**TEW**”), nella riunione del 7 ottobre 2013 ha approvato la presente procedura organizzativa per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale ai sensi degli art. 24 e art. 25 del Regolamento Emittenti AIM Italia (di seguito la “**Procedura**”). La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

## Articolo 1 Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate da TEW ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

“**Gruppo**” indica la Società e le sue Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” si intendono le informazioni di cui all'art. 181 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, “**TUF**”), così come richiamate dal Regolamento Emittenti AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., di carattere preciso che non sono state rese pubbliche e che riguardano direttamente la Società, le sue società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

“**Soggetti Rilevanti**” indica:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta più del 50% (cinquanta per cento) dell'attivo patrimoniale della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

“**Strumenti Finanziari**” si intendono gli strumenti finanziari della Società o delle sue Controllate ammessi alle negoziazioni su AIM Italia.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*)

## Articolo 2 Codice di comportamento

1. La Società riconosce il valore implicito nei principi di efficienza e trasparenza del mercato.
2. La Società comunica con il mercato nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

### **Articolo 3** **Destinatari della Procedura**

1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
2. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate.
3. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

### **Articolo 4** **Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni**

1. I responsabili degli uffici e gli amministratori delegati della Società e del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all'articolo 7) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.
2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato della Società.

### **Articolo 5** **Trattamento delle Informazioni Privilegiate**

1. Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle informazioni privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Entrambi, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "**Responsabile**").
2. Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette informazioni sia svolta senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.
3. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni che intende adottare.
4. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

### **Articolo 6** **Esclusioni**

1. La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili le informazioni privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:
  - consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
  - la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
  - soggetti con i quali stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
  - banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
  - agenzie di *rating*;
  - qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
2. La Società provvede all'atto del rilascio di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione che i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sull'AIM Italia sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico.
3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

#### **Articolo 7**

#### **Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate**

1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il "**Fatto Rilevante**"):
  - ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
  - dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione;
  - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
  - rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
  - **operazioni sul capitale;**
  - **emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;**
  - modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
  - perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
  - operazioni di fusione e scissione;
  - conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
  - conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;

- **controversie legali;**
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- **operazioni con parti correlate;**
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- le deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

## **Articolo 8**

### **Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate**

1. I Soggetti Rilevanti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
  - evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
  - utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
  - assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
2. I Soggetti Rilevanti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
3. **Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana "STRETTAMENTE RISERVATO".**
4. I Soggetti Rilevanti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti ne informano senza indugio l'Amministratore Delegato, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

## **Articolo 9**

## **Comunicazione all'esterno delle informazioni relative alla Società o alle sue Controllate**

1. Il Responsabile procede, a nome della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
2. La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate e ricadano nell'ambito delle Informazioni Privilegiate c.d. *price sensitive*, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale, sentito il Nomad, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 114 del TUF anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

### **Articolo 10**

#### **Comunicazione al pubblico delle informazioni riservate**

1. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.
2. La Società procede alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.
3. Il Responsabile provvede a predisporre le comunicazioni al pubblico delle Informazioni Privilegiate *price sensitive* ed a trasmetterle a Borsa Italiana S.p.A..
4. Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le informazioni *price sensitive* ed è divulgata in modo completo e tempestivo dal Responsabile al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.

### **Articolo 11**

#### **Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate**

1. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.
2. Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori), la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.
3. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.
4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare

alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, la competenza a deliberare in merito alle sanzioni sarà degli amministratori indipendenti ovvero – qualora anche questi abbiano preso parte alla violazione – l'organo di controllo.

## **Articolo 12**

### **Entrata in vigore e modifiche della Procedura**

La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia) ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A. o di qualsiasi altra Autorità competente, la Procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.